

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

1. È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi dell'art. 3 della L. 14 gennaio 2013, n. 4 una associazione federale denominata "FEDERCOUNSELING Federazione nazionale delle associazioni di counseling", d'ora in poi identificata come FEDERCOUNSELING.

1.1. La federazione ha sede in Firenze alla via Lorenzo Di Credi n. 20.

1.2. La federazione si intende costituita con durata illimitata.

**TITOLO II**

**SCOPI, METODOLOGIA E ATTIVITÀ**

2. FEDERCOUNSELING è una associazione apolitica, apartitica e aconfessionale senza fini di lucro. Si propone di riunire in una federazione comune le varie organizzazioni professionali impegnate nel counseling, nonché di tracciare un profilo professionale e indicare standard e livelli formativi condivisi, sia in ingresso sia in itinere, per i professionisti counselor.

In particolare FEDERCOUNSELING si propone di:

2.1. promuovere la professione di counselor a favore di una cultura del benessere complessivo della persona in

accordo con la definizione data dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS);

2.2. promuovere lo sviluppo e la regolamentazione degli

standard professionali nel counseling in armonia con la

legislazione vigente e con le politiche che in questo

ambito professionale si svilupperanno nei paesi membri

della Unione Europea;

2.3. promuovere elevati standard di formazione e

aggiornamento dei counselor professionisti, dei trainer e

dei supervisori, secondo i criteri stabiliti dal

Regolamento Interno;

2.4. promuovere la realizzazione, a livello nazionale e

internazionale, di congressi, giornate di studio,

simposi, seminari e altre attività analoghe inerenti il

counseling, la formazione e la ricerca e la

valorizzazione dell'attività professionale di counseling;

2.5. promuovere il counseling come disciplina dotata di

propria specificità scientifica professionale, nel

rispetto delle leggi vigenti, che richiede come elementi

costitutivi, al di là delle peculiarità dei diversi

approcci, un lavoro approfondito sulla persona del

professionista counselor, una formazione specifica

teorica e pratica, un controllo e una supervisione della

pratica professionale e un impegno deontologico;

2.6. rendere disponibili informazioni e documentazione

alle organizzazioni politiche ed alle istituzioni governative competenti; mantenere una consultazione permanente con i Pubblici Poteri, proponendosi come formale interlocutore degli stessi e promuovendo iniziative utili a favorire l'adeguamento normativo a livello nazionale, regionale e locale, nonché iniziative di sostegno alla professione in ambito di materia fiscale, previdenziale e di copertura assicurativa del rischio professionale;

2.7. sostenere l'incremento delle prestazioni di counseling nelle istituzioni pubbliche e favorire la promozione di questi servizi in tutte le istituzioni che si interessano al benessere della persona;

2.8. sostenere e divulgare ricerche scientifiche nel settore, anche in collaborazione con altri Enti, promuovendo il reperimento e l'istituzione di fondi destinati a tale fine;

2.9. promuovere scambi scientifici con altre organizzazioni nazionali e internazionali competenti nel counseling e nelle scienze affini ad esso;

2.10. promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i diversi orientamenti nel counseling nonché la creazione di un patrimonio culturale comune, pur nella tutela delle specificità dei diversi orientamenti;

2.11. favorire il raccordo con le realtà associative che

esprimono i diversi indirizzi più accreditati nel counseling sia a livello nazionale che internazionale e promuovere commissioni di studio per vagliare l'opportunità di un ampliamento a nuovi indirizzi nella disciplina, scientificamente fondati e metodologicamente validati;

2.12. curare l'avvio di servizi di informazione e documentazione a sostegno della mutua conoscenza, dell'aggiornamento e della qualità professionale dei counselor, valorizzando anche le moderne tecnologie di informatizzazione;

2.13. sostenere una corretta informazione sul counseling ai cittadini, con interventi di consulenza e divulgazione attraverso i mass media;

2.14. avviare e consolidare collegamenti funzionali con Sindacati di categoria, Associazioni professionali ed altre realtà associative istituzionali o paraistituzionali attinenti alla disciplina in oggetto;

2.15. tutelare i Membri di fronte agli organismi dello Stato, degli Enti pubblici e privati che si avvalgono di servizi di counseling;

2.16. contribuire all'integrazione europea in relazione all'esercizio del counseling, al riconoscimento della professione nei diversi Paesi della UE, alla fruizione del diritto della libera circolazione all'interno degli

stessi, all'accreditamento e adeguamento dei titoli,

nonché all'eventuale elaborazione di programmi formativi

congiunti a livello europeo pur nella salvaguardia degli

standard richiesti a livello nazionale;

2.17. promuovere la pubblicazione di libri, atti

congressuali e riviste scientifiche inerenti il

counseling e le scienze affini raccordandosi

organicamente con iniziative pubblicitiche a livello

nazionale ed internazionale;

2.18. interloquire con gli enti e gli organismi di

certificazione delle competenze al fine di costruire un

sistema di valutazione condiviso;

2.19. compiere ogni altra azione utile al raggiungimento

dei suddetti obiettivi e alla realizzazione delle

attività menzionate o da queste derivanti;

2.2. La Federazione, su mandato delle singole

associazioni, può controllare l'operato delle medesime

associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della

congruità degli standard professionali e qualitativi

dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta

definiti dalle stesse associazioni, così come previsto ex

art. 3, Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

### **TITOLO III**

#### **MEMBRI DELLA FEDERAZIONE**

3. Sono Membri della federazione tutte quelle

associazioni professionali di categoria di counseling che rispondono ai requisiti previsti dalla Legge 4/2013 nonché ai criteri previsti da FEDERCOUNSELING nel proprio Regolamento Interno.

3.1. Tra i Membri acquisiscono la qualifica di Membri Fondatori le associazioni che hanno partecipato all'Atto Costitutivo di FEDERCOUNSELING.

3.2. Tutti i Membri hanno pari diritti e pari doveri e sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Codice Deontologico e del Regolamento Interno.

#### **TITOLO IV**

##### **MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI MEMBRI**

4. Le domande di ammissione a FEDERCOUNSELING devono essere indirizzate al Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

4.1. Ferma restando la verifica dei requisiti di cui al Titolo III del presente Statuto, l'ammissione del nuovo Membro avviene per decisione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea.

#### **TITOLO V**

##### **CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI MEMBRO**

5. Il Membro perde tale qualifica per dimissioni, morosità, espulsione, radiazione.

5.1. Dimissioni. La cessazione per dimissioni si verifica a seguito di una richiesta scritta dell'organizzazione

interessata a firma del suo Presidente o,

automaticamente, in caso di scioglimento

dell'organizzazione stessa.

5.2. Morosità. Nel caso in cui un Membro risulti moroso,

il Consiglio Direttivo informa l'organizzazione

interessata dell'attivazione della procedura di decadenza

per morosità e, dopo 3 (tre) mesi, se il Membro non ha

regolarizzato la sua quota associativa, ratifica il

provvedimento di decadenza.

5.3. Espulsione. L'espulsione da FEDERCOUNSELING si attua

su proposta motivata del Consiglio Direttivo

all'Assemblea dei soci, sentito il parere vincolante del

Collegio dei Probiviri, che la deve approvare con una

maggioranza della metà + 1 (uno) dei presenti,

arrotondata in caso di decimali all'unità superiore.

5.4. Radiazione. La radiazione da FEDERCOUNSELING si

attua su proposta motivata del Consiglio Direttivo

all'Assemblea dei soci, sentito il parere vincolante del

Collegio dei Probiviri, che la deve approvare con una

maggioranza della metà + 1 (uno) dei presenti,

arrotondata in caso di decimali all'unità superiore.

5.5. Qualora uno o più associati di una organizzazione

Membro mettano in atto comportamenti gravemente lesivi

dei legittimi interessi di FEDERCOUNSELING o di uno dei

suoi Membri o abbiano violato gravemente il Codice

Deontologico di FEDERCOUNSELING, il Consiglio Direttivo informa il Presidente dell'organizzazione interessata chiedendogli di intervenire sui propri associati con tutti quei provvedimenti che la situazione renda necessari (fino all'espulsione degli associati in oggetto dall'Organizzazione Membro). Qualora l'Organizzazione Membro non prenda i provvedimenti necessari entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione ricevuta in proposito dal Consiglio Direttivo di FEDERCOUNSELING, essa si assume la diretta responsabilità degli atti dei suoi associati segnalati, sottoponendosi alle procedure previste negli articoli 5.3. o 5.4. del presente Statuto.

5.6. Le Organizzazioni che si siano dimesse volontariamente o siano state dichiarate decadute per morosità possono ripresentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste nel Titolo IV.

5.7. Le Organizzazioni che siano state espulse, qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'espulsione, possono presentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste dal Titolo IV non prima di 2 (due) anni dall'esecuzione del provvedimento di espulsione.

## **TITOLO VI**

### **ORGANI**

6. Sono Organi di FEDERCOUNSELING: l'Assemblea, il



Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei  
Probiviri.

## **TITOLO VII**

### **ASSEMBLEA**

7. L'Assemblea è l'organo supremo di governo di  
FEDERCOUNSELING. Si riunisce con cadenza almeno annuale  
ed è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal  
Vicepresidente.

7.1. L'Assemblea è costituita dai Delegati nominati da  
ciascun Membro in propria sede. Ogni Membro è tenuto a  
comunicare a FEDERCOUNSELING i nominativi dei propri  
Delegati e ad aggiornarli tempestivamente in caso di  
eventuali sostituzioni. Ogni Membro esprime 3 (tre)  
Delegati. Ogni Delegato potrà partecipare all'Assemblea  
essendo latore di un massimo di 2 (due) deleghe.

7.2. Il diritto di voto è riservato ai Delegati dei  
Membri sui quali non grava un provvedimento di decadenza  
per morosità.

7.3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente  
mediante comunicazione scritta, anche elettronica,  
inviata con almeno 20 (venti) giorni di anticipo a tutti  
i Delegati, contenente giorno, ora e luogo sia della  
prima sia della seconda convocazione e l'elenco degli  
argomenti iscritti all'Ordine del giorno. In caso di  
motivata urgenza l'Assemblea può essere convocata con un

preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.

7.4. Sono di competenza dell'Assemblea: l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; la ratifica delle ammissioni, delle espulsioni e delle radiazioni dei Membri; le modifiche allo Statuto, la ratifica del Codice Deontologico e del Regolamento Interno; lo scioglimento di FEDERCOUNSELING; la nomina di uno o più liquidatori; la definizione delle linee annuali di politica della federazione; le deliberazioni su tutte le questioni sottoposte al suo esame da parte degli altri Organi di FEDERCOUNSELING. L'Assemblea ogni tre anni ratifica il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

7.5. Possono essere convocate ulteriori Assemblee nell'arco dello stesso anno, su richiesta della metà più 1 (uno) dei Membri o della maggioranza del Consiglio Direttivo o per iniziativa del Presidente. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno specificare i punti che vogliono siano inseriti all'Ordine del giorno.

7.6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà dei Delegati. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che il presente Statuto richieda una maggioranza più elevata.

7.7. Se all'Assemblea non è complessivamente

rappresentata la metà dei Delegati richiesta

dall'articolo precedente, l'Assemblea deve essere

nuovamente convocata. In seconda convocazione l'Assemblea

ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei Delegati presenti e delibera a maggioranza

degli intervenuti sugli oggetti che avrebbero dovuto

essere trattati nella prima, mentre l'Assemblea

straordinaria è regolarmente costituita con la

partecipazione di oltre 1/3 (un terzo) dei Delegati e

delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi)

dei Delegati presenti.

7.8. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la

presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Delegati e il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9. In caso di parità di voti si ripete la votazione.

Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di

parità, la proposta si intende respinta.

7.10. Ai fini del calcolo delle presenze e delle

maggioranze di cui agli articoli precedenti del presente

Titolo, nel caso di numeri decimali, si adotta la

seguinte modalità: sotto lo 0,49 incluso si arrotonda

all'unità inferiore, sopra lo 0,50 incluso si arrotonda

all'unità superiore.

7.11. I verbali dell'Assemblea, redatti dal Segretario o

in sua assenza da un Delegato nominato dall'Assemblea,

vengono trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi l'ha verbalizzata.

## **TITOLO VIII**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

8. Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti delle associazioni iscritte alla federazione e resta in carica 3 (tre) anni.

8.1. In deroga all'articolo precedente è facoltà del Membro conferire procura ex art. 1392 c.c. a un proprio associato per ricoprire il ruolo di componente del Consiglio Direttivo di FEDERCOUNSELING, purché la facoltà di rilasciare procura a un socio sia esplicitamente prevista dallo Statuto del Membro iscritto a FEDERCOUNSELING.

8.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e:

8.2.1. promuove ed attua le attività di FEDERCOUNSELING in conformità alle decisioni dell'Assemblea;

8.2.2. nomina coloro che rappresenteranno FEDERCOUNSELING in seno ad altre federazioni, enti, organismi e associazioni di cui FEDERCOUNSELING farà parte;

8.2.3 istituisce le commissioni di lavoro, permanenti e non, in seno a FEDERCOUNSELING;

8.2.4. compie tutti gli atti necessari al raggiungimento delle finalità del presente Statuto e alla esecuzione

delle delibere assembleari.

8.3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione i quali, tuttavia, possono essere delegati anche a singoli componenti.

8.4. Alla prima riunione di insediamento il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vicepresidente.

8.5. Il Presidente ha la legale rappresentanza di FEDERCOUNSELING, dirige i lavori del Consiglio Direttivo, convoca il Consiglio Direttivo, l'Assemblea e ne presiede le riunioni.

8.6. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, può revocare il Presidente. Ai fini del calcolo della maggioranza, nel caso di numeri decimali, si adotta la seguente modalità: arrotondamento all'unità superiore.

8.7. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio Direttivo e può, anche disgiuntamente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, firmare gli accordi a contenuto non patrimoniale.

8.8. Il Segretario predispone i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee da sottoporre

all'approvazione dei medesimi organi.

8.9. Il Tesoriere provvede ad incassare le quote associative, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relaziona sull'andamento economico.

Può essere delegato ai pagamenti e a intrattenere i rapporti bancari e firma con il Presidente tutti gli atti, contratti e convenzioni aventi contenuto patrimoniale.

8.10 Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi partecipano la maggioranza dei componenti e se sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. È possibile la delega scritta del voto ad un altro componente del Consiglio Direttivo.

8.12. Qualora un componente del Consiglio Direttivo decada o si dimetta, il posto resta vacante fino alla nuova nomina da parte del Membro.

8.13. Qualora un componente decaduto o dimissionario del Consiglio Direttivo ricopra la carica di Presidente o Vicepresidente o Segretario o Tesoriere la stessa viene riassegnata dal Consiglio Direttivo come previsto dal punto 8.4.

8.14. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo decada o si dimetta il Vicepresidente provvederà, senza indugio e non oltre 20 (venti) giorni, a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del

nuovo Presidente. Il Vicepresidente, nelle more del procedimento di nuova nomina del Presidente, avrà gli stessi poteri di cui al punto 8.7.

8.15. Nel caso in cui Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo decadano e/o siano dimissionari in contemporanea, il Consiglio Direttivo non è più validamente costituito e, in questo caso, il Segretario o il Tesoriere convoca l'Assemblea entro 20 (venti) giorni secondo quanto definito all'art 7.4.

8.16. Qualora la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio Direttivo richieda la convocazione dell'Assemblea, la stessa deve essere convocata come previsto dal punto 8.4.

8.17. Qualora, durante il mandato triennale del Consiglio Direttivo, si iscrivano alla federazione nuovi Membri, il loro Presidente o associato all'uopo delegato ai sensi dell'art. 8.1. del presente Statuto, entra a far parte del Consiglio Direttivo della federazione come consigliere.

8.18. In deroga al punto 8.12. del presente Statuto, qualora all'interno di uno dei Membri di Federcounseling venga eletto un nuovo Presidente, lo stesso subentra automaticamente nel Consiglio Direttivo di FEDERCOUNSELING in sostituzione del precedente componente.

**TITOLO IX**

**PRESIDENTE**

9. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione e sottoscrive con la sua firma per essa.

9.1 In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

**TITOLO X**

**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

10. Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero di membri pari al numero delle associazioni che compongono la FEDERAZIONE e resta in carica 3 (tre) anni. Ogni associazione aderente alla federazione indica il nominativo di un proprio Delegato.

10.1. I suoi membri, su invito del Presidente della federazione, possono partecipare senza diritto di voto alle attività del Consiglio Direttivo.

10.2. Il Collegio dei Probiviri si esprime "pro bono pacis" su tutte le controversie che sorgono tra: la federazione e i singoli Membri, tra i Membri e tra gli organi della federazione.

10.3. Le decisioni che è chiamato a prendere il Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti tra le parti.

10.4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta



del suo Presidente o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, mediante avviso da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

10.5. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti.

10.5.1. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.

10.5.2. In caso di assenza non giustificata da parte di un componente a due riunioni consecutive del Collegio dei Probiviri, il Presidente di FEDERCOUNSELING, d'ufficio o su segnalazione di uno o più componenti lo stesso Collegio dei Probiviri, assunte le necessarie informazioni, riferisce al Consiglio Direttivo, il quale può convocare l'Assemblea perché questa dichiari decaduto il componente risultato assente.

10.5.3. In caso di dimissioni e/o decadenza il posto resta vacante fino alla nuova nomina da parte del Membro.

10.6. Alla prima riunione di insediamento il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente.

10.7. Qualora, durante il mandato triennale del Collegio dei Probiviri, si iscrivano alla federazione nuovi Membri, un loro Delegato entra a far parte del Collegio dei Probiviri come componente. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

10.8. Le modalità operative del Collegio dei Probiviri

sono definite dal Regolamento Interno.

## **TITOLO XI**

### **COMMISSIONI**

11. Il Consiglio Direttivo, anche ai fini di perseguire gli scopi statutari, può istituire Commissioni di lavoro temporanee o permanenti con modalità definite dal Regolamento Interno.

## **TITOLO XII**

### **MEZZI FINANZIARI**

12. I mezzi finanziari di FEDERCOUNSELING derivano da: quote associative, donazioni, interessi ed eventuali avanzi di iniziative.

12.1. L'esercizio finanziario termina al 31 dicembre di ogni anno.

12.2. Ciascun Membro deve pagare una quota associativa annuale secondo l'ammontare, le modalità e le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo.

12.3. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota sociale entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

12.4. FEDERCOUNSELING utilizza i propri mezzi finanziari per coprire: la quota di adesione alle Associazioni Europee e Internazionali cui aderisce, le spese generali di gestione della federazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO XIII**

#### **INCOMPATIBILITA'**

13. Ogni Delegato di cui al Titolo VII del presente Statuto non può rivestire, all'interno di FEDERCOUNSELING, più di una carica sociale.

### **TITOLO XIV**

#### **MODIFICHE DEGLI STATUTI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE**

14. Le modifiche allo Statuto di un Membro associato a FEDERCOUNSELING devono essere preventivamente trasmesse al Consiglio Direttivo di FEDERCOUNSELING, che ne verifica la compatibilità con lo Statuto e con i principi ispiratori di FEDERCOUNSELING.

14.1. Nel caso in cui il Membro non si conformi a eventuali rilievi e modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, lo stesso può essere espulso dalla Federazione.

14.2. Il Consiglio Direttivo può richiedere ai Membri associati l'apporto di modifiche o integrazioni ai loro Statuti, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste, della realtà economica, giuridica e organizzativa della professione. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporta la decadenza dallo status di Membro della federazione.

14.3 I Membri associati hanno tempo 12 (dodici) mesi per

apportare le modifiche richieste dalla federazione.

## **TITOLO XV**

### **SCIoglimento**

15. Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato da una Assemblea straordinaria che sia stata convocata specificamente per questo scopo. La decisione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Delegati. Ai fini del calcolo delle presenze e delle maggioranze, nel caso di numeri decimali, si adotta la seguente modalità: sotto lo 0,49 incluso si arrotonda all'unità inferiore, sopra lo 0,50 incluso si arrotonda all'unità superiore. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.

## **TITOLO XVI**

### **DISPOSIZIONI FISCALI**

16. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

16.1. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità

analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

16.2. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

16.3. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

## **TITOLO XVII**

### **NORME TRANSITORIE**

17. Il Consiglio Direttivo, entro 6 (sei) mesi dal suo primo insediamento, redige il Regolamento Interno che deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci entro e non oltre i successivi 6 (sei) mesi.

17.1. Il Consiglio Direttivo, entro 6 (sei) mesi dal suo primo insediamento, redige il Codice Deontologico che deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci entro e non oltre i successivi 6 (sei) mesi.

Roma lì, 12 luglio 2019

CHIARA BARTOLETTI, Presidente AICo

IMMACOLATA BRUZZESE, Presidente ANCoRe

MASSIMO CALANCA, Presidente FAIP Counseling

MARIA CRISTINA FALASCHI, Presidente REICO

MAURIZIO MENNELLA, Presidente AProCo

TOMMASO VALLERI, Segretario Generale AssoCounseling